



Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa delle principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2023:

DETAZZAZIONE DELLE MANCE

La Legge di Bilancio 2023 prevede che le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici” (**c.d. mance**), riversate a favore di lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, **costituiscano reddito di lavoro dipendente** e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:

- siano soggette ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;
- siano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
- concorrano alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.

ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI

Per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, è reintrodotta l’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici.

La nuova formulazione, infatti, prevede che l’esonero a favore del dipendente sia pari:

- al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero
- al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.

Imponibile previdenziale mensile		Riduzione aliquota IVS	Aliquota IVS effettiva (*)
Limite inferiore	Limite superiore		
-	1.923 euro	3%	6,19%
1.924 euro	2.692 euro	2%	7,19%

INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA

Viene introdotto **un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati** che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a **tempo indeterminato** beneficiari del reddito di cittadinanza.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il nuovo incentivo si sostanzia in un esonero dal versamento **del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ed è riconosciuto:

- per un periodo massimo di **dodici mesi** e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- per le **assunzioni a tempo indeterminato**, ovvero le **trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato**, purché avvenute **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**.

L’incentivo è subordinato **all’autorizzazione della Commissione Europea**. Per la fruibilità dello stesso, pertanto, occorrerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.



PROROGA INCENTIVI UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE

Incentivo under 36

La Legge di Bilancio 2023 estende alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022.

L'esonero sarà pertanto riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell'anno 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, e **non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa**.

L'esonero spetta:

- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;
- per un periodo massimo di **36 mesi**.

Incentivo donne svantaggiate

Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne cd. "svantaggiate", è previsto l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.

L'esonero in trattazione sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal **1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L'esonero spetta:

- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;
- per un periodo massimo di **12 mesi in caso di contratto a tempo determinato** (ovvero la minor durata del rapporto) e di **18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato**.

Entrambi gli incentivi sono subordinati **all'autorizzazione della Commissione Europea**. Per la fruibilità degli stessi, pertanto, occorrerà attendere in primis l'autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell'INPS.

PROROGA DEL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI "FRAGILI"

La Legge di Bilancio 2023 proroga al 31 marzo 2023 il lavoro agile per i lavoratori del settore privato che sono "soggetti fragili", ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute.

La Legge di Bilancio prevede che, per tali soggetti, il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

La Legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti PrestO (contratti di prestazione occasionale gestiti tramite il portale dell'INPS) apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese.

La Legge di Bilancio aumenta i limiti di compenso prevedendo che l'importo complessivo, erogabile dal committente, passi da 5.000 euro a 10.000 euro. Resta, invece, fermo a **5 mila euro** il compenso massimo che può essere percepito da **ciascun prestatore** nel corso dell'anno civile.

Ulteriori novità riguardano il limite dimensionale riferito all'organico aziendale che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali, infatti possono farvi ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a **10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**. Il limite viene, quindi, esteso da 5 a 10 lavoratori.

stante l'ampliamento del limite dimensionale previsto per la generalità delle imprese, anche le aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale.

CONGEDO PARENTALE

- A ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione;
- i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione.

La Legge di Bilancio 2023 prevede un **incremento della misura dell'indennità per congedo parentale**, commisurata sulla retribuzione, **dal 30 all'80%**

- in alternativa tra i genitori;
- per la durata massima **di un mese** (poiché i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata, anche per un complesso di periodi, purché non superiori ad un mese),
- da usufruire entro il **sesto anno di vita del bambino** ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento.

L'elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia **terminato entro il 31 dicembre 2022**.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

LO STUDIO